

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 981

Emendamenti Governo

18 dicembre 2018

h. 11,45

PROPOSTA EMENDATIVA di modifica art. 10-bis del DL fiscale

All'articolo 1 dopo il comma 29 inserire il seguente:

29-bis. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche Amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la Pubblica Amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli artt. 9 e 32 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, nonché, ai sensi dell'art. 2-sexies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato. Per il periodo d'imposta 2019, successivamente all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria.

IL GOVERNO



RELAZIONE TECNICA

L'emendamento è finalizzato ad evitare possibili criticità afferenti all'utilizzo - per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva - dei dati personali rilevabili dal Sistema tessera sanitaria e, per tale via, ad assicurare l'acquisizione del gettito tributario previsto a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

OK

POSITIVO

NEGATIVO

15 DIC, 2018

Il Ragioniere Generale dello Stato




1.5000

Emendamento correttivo dell'articolo 17, comma 1, lettera c), capoverso 6-quater.

All'articolo 1 dopo il comma 29 inserire il seguente:

29-bis. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche Amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e per la Pubblica Amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, anche con riferimento agli obblighi di cui agli artt. 9 e 32 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, nonché, ai sensi dell'art. 2-sexies del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato". Successivamente all'entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria.

IL GOVERNO



1.5001

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento è finalizzato ad evitare possibili criticità afferenti all'utilizzo - per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva - dei dati personali rilevabili dal Sistema tessera sanitaria e, per tale via, ad assicurare l'acquisizione del gettito tributario previsto a legislazione vigente.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito


91

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

15 DIC. 2018




Emendamento all'articolo 1
riqualificazione energetica edifici PA - vigilanza

Dopo il comma 125 sono inseriti i seguenti:

“125-bis. Al fine di potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale, di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2019 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

125-ter. Per le attività di vigilanza e ispettive di cui al comma 3 dell'articolo 177 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Ministero dello Sviluppo economico può avvalersi della collaborazione della Guardia di Finanza di cui al protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo economico e la Guardia di finanza perfezionato in data 3 marzo 2018. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2019.”

Conseguentemente:

alla Tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 250.000;

2020: - 250.000;

2021: - 250.000.

Conseguentemente:

alla Tabella B, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 25.000.000;

2020: - 40.000.000;

2021: - 40.000.000 .

1.5002

IL GOVERNO
Di Carlo



Relazione tecnica

Il **comma 125-bis** intende potenziare ed accelerare il programma di riqualificazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione centrale, previsto dall' articolo 5, comma 12, del D.lgs 102/2014 ("Miglioramento della prestazione energetica degli immobili della Pubblica Amministrazione"). In considerazione dell'aumento significativo delle proposte di efficientamento presentate, che eccede la dotazione attualmente disponibile, si propone di incrementare le risorse destinate all'attuazione del programma per un importo pari a 25 milioni di euro per l'anno 2019 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, ciò che consentirebbe di aumentare l'efficacia della misura.

Agli oneri del comma 125-bis si provvede mediante corrispondente **riduzione della Tabella B**, Fondo speciale di conto capitale, parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dello sviluppo economico.

Il **comma 125-ter** autorizza la spesa di **250.000 euro annui a decorrere dal 2019** per il finanziamento di una convenzione MISE – Guardia di Finanza per le attività di controllo e monitoraggio di cui all'articolo 177, comma 3, del nuovo Codice dei Contratti pubblici, per la verifica da parte dei concedenti del rispetto del limite imposti dalla legge alle concessioni in atto. Nell'ambito delle proprie competenze il MISE dovrà svolgere attività di vigilanza e controllo prevista dalla norma in oggetto sui 65 concessionari del servizio di distribuzione di energia elettrica. Agli oneri del comma 125-ter si provvede mediante corrispondente **riduzione della Tabella A**, Fondo speciale di parte corrente, parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dello sviluppo economico.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2010, n. 219, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 DIC, 2018



Emendamento

All'articolo 1 dopo il comma 181 inserire il seguente:

181-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 396, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata dell'importo di euro 3.750.000 a decorrere dall'anno 2019.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2019: - 3.750.000

2020: - 3.750.000

2021: - 3.750.000


Relazione tecnica

La proposta emendativa incrementa di 3,75 milioni di euro a decorrere dal 2019 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 396, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tali risorse sono destinate al sostegno degli istituti culturali.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito




POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 DIC. 2018



1.5003



1.5004

AS 981

Emendamento

All'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 214, le parole da *"la Scuola normale superiore di Pisa"* fino alla fine, sono sostituite dalle seguenti *"l'Università degli studi di Napoli Federico II istituisce, in via sperimentale, nei propri locali, per il triennio costituito dagli anni accademici dal 2019/2020 sino al 2021/2022, la Scuola superiore meridionale"*.
- b) al comma 215, alinea, la parola *"normale"* è soppressa ed alla lettera b) dopo le parole *"ricerca applicata"* sono aggiunte le seguenti *"in collaborazione con le scuole universitarie federate o con altre università"*.
- c) al comma 216 le parole *"dal direttore della Scuola normale superiore di Pisa e dal rettore dell'Università degli studi di Napoli Federico II"* sono sostituite dalle seguenti *"da due membri, designati rispettivamente dall'Università degli studi di Napoli Federico II e dalle scuole universitarie federate"*.
- d) al comma 217 la parola *"normale"* è soppressa.
- e) al comma 218, primo periodo, la parola *"normale"* è soppressa e dopo le parole *"statutaria e regolamentare."* sono aggiunte le seguenti *"Previo parere favorevole del consiglio di amministrazione federato, la Scuola superiore meridionale potrà entrare a far parte delle scuole universitarie federate."* e le parole *"dalla Scuola normale superiore di Pisa"* sono sostituite dalle seguenti *"dall'Università degli studi di Napoli Federico II"*.

Riccardo Frou

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa nasce dalla necessità di garantire che l'istituenda Scuola superiore meridionale non si presenti come duplicazione di altre esperienze omogenee presenti sul territorio, segnatamente la Scuola normale superiore di Pisa, ma sia connotata da una sua specificità ed autonomia già nella fase di avvio sperimentale.

Per tale ragione la modifica al **comma 214** prevede che sia l'Università degli studi Federico II di Napoli a istituire, in fase di avvio, una Scuola superiore con sede a Napoli, contemperando così l'esigenza di autonomia della Scuola superiore meridionale dalle altre scuole con la necessità di assicurare un supporto amministrativo e logistico.

Tuttavia forme di collaborazione virtuose con altre esperienze potranno essere realizzate su specifici campi di intervento. In particolare viene previsto che oltre ai corsi di laurea magistrale, anche per i dottorati di ricerca di alto profilo internazionale, che uniscano ricerca pura e ricerca applicata, di cui al **comma 215**, la Scuola superiore meridionale possa



avvalersi della collaborazione con le scuole universitarie federate (la Scuola Normale Superiore, la Scuola Superiore Sant'Anna e la Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia) o con altre università.

La modifica del soggetto promotore richiede una diversa composizione del comitato ordinatore per la redazione del piano strategico, di cui al **comma 216**. Il Comitato si compone di due membri designati rispettivamente dall'Università degli studi Federico II di Napoli e dalle scuole universitarie federate, nonché da tre esperti designati dal MIUR.

Infine si prevede, con la modifica del **comma 218** che al termine del triennio di operatività, in caso di esito positivo e di reperimento delle risorse, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione federato, la Scuola superiore meridionale potrà entrare a far parte delle scuole universitarie federate. In caso di mancato reperimento delle risorse necessarie o di valutazione non positiva dei risultati del primo triennio, le attività didattiche e di ricerca della Scuola saranno portate a termine dall'Università degli studi di Napoli Federico II.

RELAZIONE TECNICA

La proposta emendativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito




POSITIVO

NEGATIVO

16 DIC. 2018

Il Ragioniere Generale dello Stato



1.5004



AS 981

Emendamento

All'articolo 1, dopo il comma 281, è inserito il seguente:

" 281-bis. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, dopo le parole "Regione interessata" sono inserite le seguenti: "e con la disciplina comunitaria relativa agli organismi di ricerca"".

Relazione Illustrativa

L'emendamento in esame, di particolare necessità, in quanto intende fare chiarezza a seguito dei dubbi interpretativi sollevati, si propone di adeguare la normativa nazionale concernente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a quella comunitaria relativa agli organismi di ricerca. Più in particolare l'intento normativo è quello di esplicitare che gli IRCCS rientrano pienamente nella categoria degli OdR e, pertanto, possono essere destinatari di fondi pubblici senza violare la normativa comunitaria relativa agli aiuti di Stato.

Si ritiene, infatti, che la configurazione degli IRCCS, così come prevista dalla normativa nazionale, è sufficiente a soddisfare i requisiti per l'inquadramento come OdR, che il Regolamento CE 651/2014 così definisce:

"organismo di ricerca e diffusione della conoscenza»: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati".

In particolare, per quanto concerne il requisito della finalità principale concernente lo svolgimento di attività di ricerca, si rappresenta che lo stesso decreto legislativo n. 288/2003, recante "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3", all'art. 1 comma 1, definisce gli IRCCS "Enti di rilevanza nazionale ... che, secondo standard di eccellenza perseguono finalità di ricerca ... ed effettuano prestazioni di ricovero e cura di alta specialità ...". La stessa terminologia utilizzata dal Legislatore, dunque, pone in evidenza la finalità di ricerca come elemento distintivo di questi Istituti, di cui si accerta la permanenza ogni due anni ai sensi dell'art. 15 del predetto decreto legislativo n. 288 /2003.

1.5005



Inoltre, il requisito della contabilità separata è soddisfatto in quanto da anni tutti gli IRCCS devono redigere il bilancio sezionale della ricerca, al fine di assicurare il puntuale rispetto di quanto disposto dall'articolo 10, comma 3, del d. lgs. 288/2003, che recita: "È fatto divieto di utilizzare i finanziamenti destinati all'attività di ricerca per fini diversi", in ordine a tale adempimento lo scrivente Ministero da sempre richiede agli Istituti scrupolosa osservanza, sia in fase di rendicontazione annuale finalizzata all'erogazione dei contributi per la ricerca, come si evince dall'art. 6 del d.P.R. 213/2001 "Regolamento di semplificazione del procedimento per il finanziamento della ricerca corrente e finalizzata svolta dagli IRCCS con personalità di diritto pubblico e privato", sia in fase di verifica biennale.

Al riguardo, si evidenzia che, con DM 14 marzo 2013 come modificato dal DM 5 febbraio 2015 nel delineare la documentazione da allegare all'istanza di riconoscimento del carattere scientifico e di conferma del medesimo, è stato richiesto, in relazione al requisito di cui alla lettera c) dell'art. 13 del d. lgs. n. 288/2003, l'invio, oltre che dei bilanci di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa), anche del bilancio sezionale relativo esclusivamente all'attività di ricerca e le schede finanziarie delle singole linee di ricerca. Inoltre, l'allegato 2 al d. lgs. n. 118/2011, concernente l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regione, degli Enti locali e dei loro organismi, individua lo schema di bilancio sezionale della ricerca, che gli IRCCS devono elaborare.

Per quanto riguarda, inoltre, la non ingerenza delle eventuali imprese azioniste, che mira a evitare che grazie a fondi pubblici le imprese possano acquisire un vantaggio competitivo sul mercato (per restare in campo sanitario, lo sviluppo di un nuovo farmaco che consenta a un'impresa farmaceutica lo sfruttamento in esclusiva della scoperta), si rappresenta che nel caso degli IRCCS il rapporto tra la componente "ricerca" e la componente "economica" (ossia l'assistenza sanitaria erogata) non è tale da poter configurare un vantaggio competitivo. Gli eventuali prodotti della ricerca (di base o applicata), infatti, potrebbero al più condurre alla costituzione di nuove società (spin-off o start-up) o al godimento di royalties, ma non certo ad una posizione di vantaggio competitivo nel campo dell'assistenza sanitaria erogata.

Oltre agli aspetti di carattere formale appena evidenziati, occorre aggiungere che rientra pienamente nella *mission* degli IRCCS la diffusione dei risultati delle attività di ricerca mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Infatti, scopo essenziale dell'attività di ricerca è la sistematica pubblicazione dei risultati nelle principali riviste mondiali, come testimoniato dagli indicatori bibliometrici degli Irccs, che concorrono in maniera rilevante a porre il nostro Paese ai primi posti nelle classifiche mondiali in riferimento alla ricerca sanitaria, nonché l'alta formazione, funzione espressamente prevista dalla norma (art. 8, comma 7, d.lgs. 288/2003).

IL GOVERNO



1.5005



Relazione Tecnica

La modifica proposta con l'emendamento in esame non comporta oneri aggiunti a carico della finanza pubblica, e si prefigge, altresì, di scongiurare l'insorgere di contenziosi aventi ad oggetto la possibilità per gli IRCCS sia pubblici che privati di essere destinatari dei fondi pubblici, nazionali e di derivazione comunitaria, per l'attività di ricerca.


La validità della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 30 dicembre 2009, n. 190 ha avuto esito:

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 DIC. 2018



1.5005



Emendamento Messa in sicurezza patrimonio culturale

All'articolo 1 dopo il comma 349 aggiungere il seguente:

349-bis. Per il rafforzamento delle attività di conservazione e per la realizzazione di progetti sperimentali relativi ad iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale da parte delle Soprintendenze delle Regioni Abruzzo, Marche e Umbria e per le province di Frosinone, Latina e Rieti, è autorizzata la spesa di 600.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero per i beni e le attività culturali, apportare le seguenti variazioni:

2019: -600.000


2020: - 600.000

IL GOVERNO
Ricardo Fr

Relazione tecnica

La proposta in esame incrementa le disponibilità del capitolo 8281, Pg 31 e 33 dello stato di previsione del Mibac per consentire negli anni 2019 e 2020 la realizzazione di progetti sperimentali relativi a iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 da affidare alla Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio delle regioni Abruzzo, marche e Umbria e per le province di Frosinone, Latina e Rieti.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 19, ha avuto esito

POSITIVO NEGATIVO
16 DIC 2018 Il Ragioniere Generale dello Stato


1.5006



Emendamento

Art. 1

All'articolo 1, comma 391 lettera a) dopo le parole "di 110 e lode," aggiungere le seguenti:
"e con una media ponderata di almeno 108/110,"



Relazione illustrativa

La proposta emendativa è finalizzata a selezionare in maniera più puntuale i destinatari dell'incentivo all'assunzione. Difatti oltre al possesso di una laurea magistrale, con votazione 110 su 110 e lode, si prevede un requisito aggiuntivo, ovverosia l'aver raggiunto una media ponderata di almeno 108/110.

L'introduzione dell'ulteriore requisito mira ad elevare sempre più il merito e a rendere più premiante la misura introdotta.

Relazione tecnica

La proposta emendativa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Piuttosto la predetta proposta potrebbe determinare un restringimento della platea dei beneficiari e quindi dei risparmi di spesa che prudenzialmente non si quantificano ma che potrebbero essere destinati ad implementare l'incentivo di cui al comma 390.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2002, n. 190, ha avuto esito


 POSITIVO

16 DIC. 2018

 NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



1.5007



All'articolo 1 al comma 433 apportare le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole "e 2021" aggiungere le seguenti "e 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023"
- b) dopo il comma 433, aggiungere il seguente:

"433-bis. Nell'ambito della dotazione del fondo di cui al comma 433, in attuazione della sentenza della seconda sezione del TAR del Lazio n. 4878 del 18 maggio 2014 e della sentenza della quarta sezione del Consiglio di Stato n. 5013 del 3 novembre 2015, è finalizzata la spesa di 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023. Le risorse sono erogate dal Ministero dell'Interno subordinatamente alla rinuncia a ogni ricorso pendente nei confronti dello Stato."

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 653 è ridotto di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

IL GOVERNO
Riccardo Berlusconi

Relazione tecnica

Al fine di evitare la prosecuzione del giudizio di ottemperanza sulla sentenza n. 4879/2014 tra il Comune di Torino e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, viene prevista l'erogazione di una somma complessiva di 35 milioni a favore del Comune di Torino. L'importo complessivo viene rateizzato in cinque anni.

La norma trova una giustificazione in quanto all'esito della verifica contabile effettuata non è stato possibile raggiungere un accordo sul piano meramente tecnico.

L'erogazione delle risorse del fondo è condizionata alla rinuncia da parte del Comune di Torino di ogni ricorso amministrativo pendente nei confronti dello Stato.

Alla copertura dell'onere pari a 7 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 si provvede, per il primo triennio, nell'ambito della dotazione del fondo per il contenzioso degli enti locali e per gli anni successivi con riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 653.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

1.5008

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

18 DIC. 2018



[Handwritten signature]

EMENDAMENTO

All'articolo 1, dopo il comma 436, aggiungere il seguente:

"436-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, alla lettera h-bis) sostituire le parole: da "e comunque" fino alla fine del periodo con le seguenti: "e nei limiti delle spese già sostenute a legislazione vigente dal comune interessato a carico del proprio bilancio per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati."

IL GOVERNO



Relazione tecnica

La norma dispone modifica della lettera h-bis) del comma 2, dell'articolo 12, del decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, la quale prevede che i Comuni che, in caso di indisponibilità di posti nelle strutture dedicate ai minori stranieri e attivate dal Ministero dell'interno, accolgono temporaneamente i minori stranieri non accompagnati, accedono ai contributi del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, nel limite delle risorse del Fondo stesso, e comunque senza maggiori oneri rispetto a quelli già sostenuti dagli stessi Enti Locali. La proposta emendativa si rende necessaria al fine di evitare che insorgano contenziosi da parte degli Enti Locali a fronte di richieste non soddisfatte di maggiori contributi, in tal modo determinando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



14 DIC. 2018

1.5009



Anticipazioni di liquidità a favore degli enti territoriali per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili

Dopo il comma 509, inserire i seguenti:

509-bis. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le banche, gli intermediari finanziari, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione Europea possono concedere ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle regioni e alle province autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti, certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo riconoscimento.

509-ter. Le anticipazioni di cui al comma 509-bis sono concesse, per gli enti locali, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e, per le regioni e le province autonome, entro il limite massimo del 5 per cento delle entrate accertate nell'anno 2017, relative al primo titolo di entrata del bilancio.

509-quater. Alle anticipazioni, che non costituiscono indebitamento ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, non si applicano gli articoli 203, comma 1, lettera b), e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché l'articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando l'obbligo per gli enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle suddette anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.

509-quinquies. Le anticipazioni agli enti locali sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 159, comma 2, e all'articolo 255, comma 10, del predetto decreto legislativo n. 267 del 2000. Le anticipazioni alle regioni e alle province autonome sono assistite da garanzia sulle relative entrate di bilancio a norma della specifica disciplina applicabile a ciascuna regione e provincia autonoma.

509-sexies. La richiesta di anticipazione di liquidità è presentata agli istituti finanziari di cui al comma 509-bis entro il termine del 28 febbraio 2019 ed è corredata da un'apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, contenente l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione, come qualificati al medesimo comma 509-bis, redatta utilizzando il modello generato dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

509-septies. Gli enti debitori effettuano il pagamento dei debiti per i quali hanno ottenuto l'anticipazione di liquidità entro 15 giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore. Per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario il termine è di 30 giorni dalla data di effettiva erogazione da parte dell'istituto finanziatore.

509-octies. Le anticipazioni di liquidità sono rimborsate entro il termine del 15 dicembre 2019 o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni pattuite contrattualmente con gli istituti finanziari.

509-novies. Gli istituti finanziatori verificano, attraverso la Piattaforma elettronica di cui al comma 509-sexies, l'avvenuto pagamento dei debiti di cui al comma 509-sexies entro il termine di cui al comma 509-septies. In caso di mancato pagamento, gli istituti finanziatori possono chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche attivando le garanzie di cui al comma 509-quinquies.



1. 5010

1/8

509-decies. Nell'anno 2020, le misure di cui ai commi 509-quindecies, 509-septies decies e 509-octies decies, sono raddoppiate nei confronti degli enti di cui al comma 509-bis che non hanno richiesto l'anticipazione di liquidità entro il termine di cui al comma 509-sexies e che non hanno effettuato il pagamento dei debiti entro il termine di cui al comma 509-septies.

509-undecies. Ai fini della tutela economica della Repubblica, le disposizioni di cui ai successivi commi da 509-duodecies a 509- vicies quinquies costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

509-duodecies. A partire dall'anno 2020, le pubbliche amministrazioni, diverse dallo Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 applicano:

a. le misure di cui alla lettera a) dei commi 509-quindecies o 509-septies decies, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente;

b. le misure di cui ai commi 509-quindecies o 509-septies decies se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

509-ter decies. Gli enti del Servizio sanitario nazionale applicano le misure di cui al comma 509-octies decies. Per l'applicazione delle predette misure, si fa riferimento ai tempi di pagamento e ritardo calcolati sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente e al debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

509-quater decies. I tempi di pagamento e ritardo di cui ai commi 509-duodecies e 509-terdecies sono elaborati mediante la Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare.

509-quindecies. Entro il 31 gennaio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 509-duodecies riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dallo Stato che adottano la contabilità finanziaria, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

a. al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per Acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b. al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per Acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c. al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per Acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d. all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per Acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

509-sedecies. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 509-quindecies è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della



1.5010

2/8

spesa per Acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione.

509-septies decies. Nell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 509-duodecies, relative all'esercizio precedente, gli enti che adottano solo la contabilità economico patrimoniale, ad eccezione degli enti del Servizio sanitario nazionale:

- a. riducono del 3 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi superiori a 60 giorni, oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
- b. riducono del 2 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra 31 e 60 giorni;
- c. riducono dell'1,50 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra 11 e 30 giorni;
- d. riducono dell'1 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra 1 e 10 giorni.

509-octies decies. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le regioni e le province autonome provvedono ad integrare i contratti dei relativi Direttori generali e dei Direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell'indennità di risultato. La quota dell'indennità di risultato condizionata al predetto obiettivo non può essere inferiore al 30%. La predetta quota dell'indennità di risultato:

- a. non è riconosciuta qualora l'ente sanitario registri ritardi superiori a 60 giorni oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;
- b. è riconosciuta per la metà qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra 31 e 60 giorni;
- c. è riconosciuta per il 75% qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra 11 e 30 giorni;
- d. è riconosciuta per il 90% qualora l'ente sanitario registri ritardi compresi fra 1 e 10 giorni.

509-novies decies. Le regioni trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, una relazione in merito all'applicazione e agli esiti del comma 509-octies decies. La trasmissione della relazione costituisce adempimento anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le cui disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano relazionano al citato Tavolo sullo stato di applicazione del comma 509-octies decies.

509-vicies. A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 comunicano, mediante la Piattaforma elettronica di cui comma 509 quaterdecies, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato.



1.5010

3/8

509-vicies semel. A decorrere dal 2020, le misure di cui al comma 509-quindecies, lettera a), al comma 509-septies decies, lettera a) e al comma 509-octies decies, lettera a) si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 509-duodecies e 509-ter decies che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla Piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 509-vicies e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

509-vicies bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono pubblicati, ed aggiornati

a. con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della Piattaforma elettronica di cui al comma 509-quater decies;

b. con cadenza mensile i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre 12 mesi, come desunti dal sistema informativo della Piattaforma elettronica di cui comma 509-quater decies.

509-vicies ter. A decorrere dall'anno 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, è pubblicato, sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

509- vicies quater. Le informazioni di cui al comma 509-vicies bis lettera b) costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

509- vicies quinquies. Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure.

IL GOVERNO



Relazione illustrativa

La proposta normativa è indirizzata ad accelerare il pagamento dei debiti commerciali da parte delle pubbliche amministrazioni e a favorire il rispetto dei tempi di pagamento, come fissati dalla direttiva europea.

Per quanto riguarda l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali, la proposta normativa (commi da 509-bis a 509-decies) è finalizzata ad introdurre la possibilità, per istituzioni e intermediari finanziari, Cassa depositi e prestiti e istituzioni finanziarie dell'UE, di concedere anticipazioni a regioni (anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale) ed enti locali (compresi gli enti in dissesto e quelli che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ex art. 243-bis del TUEL), che si trovino in situazione di



1. 5010

4/8

temporanea carenza di liquidità, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti certi, liquidi ed esigibili.

La disposizione consente quindi di attivare uno strumento destinato ad accelerare il pagamento dello stock di debiti delle regioni e degli enti locali maturati sino al 31 dicembre 2018 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi, riducendo i tempi medi di incasso di tali crediti, con benefici per l'intero sistema economico nazionale.

L'iniziativa favorisce la riduzione nel ritardo dei pagamenti e una conseguente contrazione degli interessi a carico degli enti su tali ritardi, che la vigente normativa computa sulla base di un tasso particolarmente oneroso (pari al tasso di riferimento BCE più 8 punti percentuali annui).

Per quanto riguarda le misure volte ad assicurare il tempestivo pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni si è rilevato che, alla luce dei dati desunti dal sistema informativo della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), le amministrazioni italiane, pur avendo conseguito miglioramenti riscontrabili in termini di tempi medi di pagamento, non risultano ancora in linea con i termini massimi di pagamento fissati dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. La proposta normativa (commi da 509-undecies a 509-vicies quinquies) è finalizzata a rafforzare tale processo di convergenza, introducendo nell'ordinamento misure tese a garantire sia il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla direttiva europea, sia lo smaltimento dello stock di debiti pregressi. L'ambito soggettivo delle misure proposte è rappresentato dal perimetro di tutte le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge n. 196/2009, diverse dallo Stato. Tenuto conto della rilevanza del rispetto dei tempi di pagamento per l'intero sistema Paese, la norma che si propone costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.

Le misure che vengono proposte sono basate sulla verifica di due indicatori: 1) ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente; 2) percentuale di riduzione, di anno in anno, del debito commerciale residuo. Un'amministrazione è considerata virtuosa se, con riferimento alle fatture ricevute nel corso dell'anno e scadute, rispetta i tempi di pagamento della direttiva europea e se, contestualmente, riduce il proprio debito commerciale residuo di una percentuale pari, almeno, al 10% annuo. Le misure che l'amministrazione è tenuta ad adottare in caso di mancato rispetto dei vincoli fissati sono diversificate e si concretizzano in una riduzione della spesa per consumi intermedi, modulata progressivamente in base all'entità dell'inadempimento per tutte le amministrazioni che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione della norma, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale. Per questi ultimi enti, invece, le misure incidono su di risultato dei Direttori generali e dei Direttori amministrativi in maniera graduale rispetto tà del ritardo dei pagamenti.

In merito alle disposizioni puntuali di cui alla proposta normativa, si rappresenta che:

- i) il comma 509-bis individua i soggetti autorizzati a richiedere le anticipazioni di liquidità (regioni e province autonome – anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale - comuni, province e città metropolitane) e la destinazione di tali anticipazioni, finalizzate al pagamento dei debiti maturati alla data del 31 dicembre 2018 e non ancora corrisposti;
- ii) il comma 509-ter prevede che le anticipazioni possono essere contratte nel rispetto di un limite massimo non superiore per gli enti locali a tre dodicesimi delle entrate accertate



1.5010

5/8

- nel 2017, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le regioni al 5 per cento delle entrate accertate nel medesimo anno e riferite al primo titolo di entrata del bilancio; il limite dei tre dodicesimi per gli enti locali assorbe gli effetti di una proroga dell'innalzamento dell'anticipazione di tesoreria da tre a cinque dodicesimi richiesta anche per il 2019;
- iii) il comma 509-quater prevede che le anticipazioni non costituiscono indebitamento ai sensi dell'art. 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in quanto destinate a sopperire a una temporanea carenza di liquidità da parte degli enti richiedenti, da rimborsare entro la chiusura dell'esercizio. Inoltre, viene disposto che:
 - a. alla contrazione delle anticipazioni non si applicano i limiti di indebitamento di cui all'art. 204 del TUEL e all'art. 62 del decreto legislativo n. 118/2011, posto che le anticipazioni non costituiscono indebitamento;
 - b. le anticipazioni possono essere contratte anche in assenza della relativa previsione nel bilancio, fermo restando l'obbligo da parte degli enti, successivamente al loro perfezionamento, di procedere alla relativa iscrizione nel bilancio stesso;
 - iv) il comma 509-quinquies stabilisce che le anticipazioni sono garantite per gli enti locali attraverso il rilascio di delegazione di pagamento di cui all'art. 206 del decreto legislativo n. 267/2000 e, per le regioni e province autonome, da specifica garanzia sulle relative entrate del bilancio secondo i rispettivi ordinamenti; per gli enti locali stabilisce inoltre che alle anticipazioni si applicano le disposizioni di cui agli artt. 159 e 255, comma 10, del decreto legislativo n. 267/2000;
 - v) il comma 509-sexies prevede che i debiti il cui pagamento può essere effettuato a valere sulle anticipazioni sono esclusivamente quelli contenuti in una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente e scaturenti dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio della certificazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 35/2013;
 - vi) i commi 509-septies e octies definiscono i termini di pagamento dei debiti e i tempi e le modalità di rimborso delle anticipazioni;
 - vii) il comma 509-novies stabilisce i controlli che gli istituti finanziatori effettuano sugli adempimenti degli enti che hanno usufruito dell'anticipazione di liquidità;
 - viii) tenuto conto delle misure di garanzia per assicurare la tempestività dei pagamenti dei debiti commerciali, di cui ai successivi commi da 509-undecies a 509-vicies quinquies, il comma 509-decies prevede che tali misure siano raddoppiate per quegli enti che pur non rispettando i termini di pagamento fissati dalla direttiva europea, in presenza di uno stock di debiti pregressi non pagati, non abbiano fatto ricorso all'anticipazione di liquidità.
 - ix) il comma 509-undecies definisce le norme di cui ai successivi commi da 509-duodecies a 509- vicies quinquies quali principii fondamentali di coordinamento della finanza pubblica;
 - x) i commi 509-duodecies e 509-ter decies individuano gli indicatori dalla cui verifica scaturisce l'applicazione delle misure di garanzia;
 - xi) il comma 509-quater decies chiarisce che i tempi di pagamento e ritardo cui si fa riferimento sono quelli elaborati mediante la Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni e che il calcolo del tempo di ritardo tiene conto anche delle fatture scadute, ma non ancora pagate dalle amministrazioni;



1. 5010

6/8

- xii) i commi 509-quindecies, 509-sedecies e 509-septies decies stabiliscono le modalità e la misura di riduzione della spesa per consumi intermedi rispettivamente per le amministrazioni, diverse dallo Stato, che adottano la contabilità finanziaria e per quelle che adottano esclusivamente la contabilità economico patrimoniale (a eccezione degli enti del Servizio sanitario nazionale);
- xiii) i commi 509-octies decies e 509-novies decies stabiliscono le modalità di applicazione e la misura della riduzione dell'indennità di risultato dei Direttori generali e dei Direttori amministrativi degli enti del Servizio sanitario nazionale;
- xiv) i commi 509-vicies e 509-vicies semel introducono un obbligo informativo a carico delle amministrazioni pubbliche, riferito all'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente, la cui inosservanza, unitamente alla mancata alimentazione delle comunicazioni relative al pagamento delle fatture, determina l'applicazione delle misure di cui ai commi 509-quindecies, 509-septies decies e 509-octies decies; l'obbligo informativo permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale viene adottato lo standard Ordinativo informatico per l'ordinazione degli incassi e dei pagamenti;
- xv) i commi 509-vicies bis e 509-vicies ter prevedono la pubblicazione trimestrale sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri dei dati riferiti ai debiti commerciali di tutte le singole pubbliche amministrazioni, riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della Piattaforma elettronica di cui comma 509-quater decies, nonché il dato relativo all'ammontare dello stock di debiti commerciali residui alla chiusura dell'anno precedente; vengono altresì pubblicati i dati riguardanti le fatture ricevute nell'anno precedente, scadute e non ancora pagate da oltre 12 mesi;
- xvi) il comma 509-vicies quater prevede che tali informazioni costituiscono anche indicatore rilevante per la definizione del programma delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 196/2009 da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze.
- xvii) il comma 509-vicies quinquies stabilisce che l'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione di tutte le misure previste dall'articolo.

Relazione tecnica

Le norme proposte relative all'anticipazione di liquidità consentono di attivare uno strumento destinato ad accelerare il pagamento dello stock di debiti delle regioni e degli enti locali maturati sino al 31 dicembre 2018 nei confronti dei propri fornitori di beni e servizi. La norma, che prevede il rimborso dell'anticipazione entro la fine del 2019, è indirizzata nei confronti degli enti che si trovino in situazione di temporanea carenza di liquidità.

Trattandosi di un'anticipazione concessa e restituita nell'arco dello stesso anno 2019, erogata da soggetti esterni al perimetro delle amministrazioni pubbliche, la sua attuazione non ha effetti sui saldi di finanza pubblica.



1. 5010

7/8

Dall'attuazione delle rimanenti norme, finalizzate ad introdurre nell'ordinamento, a partire dal 2020, misure tese a garantire sia il rispetto dei tempi di pagamento previsti dalla direttiva europea, sia lo smaltimento dello stock di debiti pregressi, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

14 DIC, 2018

1.5010



1.5011

AS 981

1. Al comma 510 sostituire le parole “, Sicilia e Valle d’Aosta” con le seguenti “e Sicilia”.

Conseguentemente la tabella 8 è sostituita dalla seguente:

(in milioni di euro)

	2019	2020	2021
Friuli Venezia Giulia	716	836	836
Sicilia	1.001	1.001	1.001
Sardegna	536	536	536
Totale	2.253	2.373	2.373

2. Dopo il comma 510 sono aggiunti i seguenti:

510-bis. Le disposizioni recate dai commi da 510-ter a 510-quinquies, di attuazione dell’Accordo sottoscritto il 16 novembre 2018 tra il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta, entrano in vigore dal giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

510-ter. Il contributo alla finanza pubblica della Regione autonoma Valle d’Aosta è stabilito nell’ammontare complessivo di 194,726 milioni di euro per l’anno 2018, 112,807 milioni di euro per l’anno 2019 e 102,807 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con i predetti contributi sono attuate le sentenze della Corte Costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.

510-quater. È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare per un periodo di tempo definito il contributo posto a carico della Regione Valle d’Aosta, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento del contributo stesso. Contributi di importi superiori sono concordati con la Regione. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo può essere incrementato per un periodo limitato di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.

510-quinquies. In applicazione del punto 7 dell’Accordo firmato il 16 novembre 2018 tra il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Presidente della Regione autonoma Valle d’Aosta è attribuito alla Regione l’importo complessivo di euro 120 milioni finalizzati alle spese di investimento, dirette e indirette, della Regione per lo sviluppo economico e la tutela del territorio, da erogare in quote di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di euro 20 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025.”

Conseguentemente,

Al comma 64, sostituire le parole: “3.000 milioni di euro per l’anno 2019, di 3.400,2 milioni di euro per l’anno 2020, di 1.565 milioni di euro per l’anno 2021, di 2.165 milioni di euro per l’anno 2022, di 2.565 milioni di euro per l’anno 2023, di 2.965 milioni di euro per l’anno 2024, di 3.065 milioni di euro per l’anno 2025” con le parole: “2.990 milioni di euro per l’anno 2019, di 3.390,2 milioni di euro per l’anno 2020, di 1.545 milioni di euro per l’anno 2021, di 2.145 milioni di euro per l’anno 2022, di 2.545 milioni di euro per l’anno 2023, di 2.945 milioni di euro per l’anno 2024, di 3.045 milioni di euro per l’anno 2025”




1/3

Al comma 421, sostituire le parole: "130.317.000 per l'anno 2019" con le parole: "120.317.000 per l'anno 2019".

1.5011

IL GOVERNO



Relazione illustrativa

L'emendamento recepisce l'accordo sottoscritto in data 16 novembre 2018 tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica.

Viene modificato il comma 510 aggiornando la tabella in conseguenza dell'Accordo Stato-Regione.

Sono, poi, introdotti i commi da 510-bis a 510-quinquies, che regolano a regime il concorso della Regione agli obiettivi di finanza pubblica, garantendo certezza e stabilità ai fini della programmazione delle risorse, sia del bilancio statale che di quello regionale, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 77/2015, n. 154/2017 e n. 103/2018, superando i contenziosi pendenti in materia di finanza pubblica. A titolo transattivo è riconosciuto alla Regione un trasferimento complessivo di 120 milioni di euro (spalmati negli anni 2019/2025) da destinare alle spese di investimento in opere pubbliche e 10 milioni di euro per gli equilibri di bilancio 2019.

Relazione tecnica

L'emendamento, nel recepire l'Accordo sottoscritto in data 16 novembre 2018 tra lo Stato e la Regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica, stabilisce il concorso della predetta Regione al pagamento degli oneri del debito pubblico nell'ammontare complessivo di 112,807 milioni di euro per il 2019 e di 102,807 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, intendendo con tale concorso concordemente attuate le sentenze della Corte costituzionale n. 77 del 2015, n. 154 del 2017 e n. 103 del 2018.

Rispetto al contributo già scontato nei tendenziali di bilancio, pari a 122,807 milioni di euro per il 2019 e 102,807 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, coerentemente con quanto indicato, seppure arrotondato per eccesso, nella tabella 8 allegata al disegno di legge in esame per il triennio 2019-2021, l'Accordo determina una riduzione del concorso a carico della Regione pari a 10 milioni di euro limitatamente al 2019.

A titolo transattivo, con il medesimo Accordo, viene altresì riconosciuto alla Regione un trasferimento complessivo di 120 milioni di euro da destinare alle spese di investimento in opere pubbliche, distribuito in 10 milioni annui per il 2019 e il 2020 e in 20 milioni annui dal 2021 al 2025.

Gli oneri complessivi dell'emendamento sono pertanto riepilogati come segue:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Minore concorso alla finanza pubblica	10						
Contributo agli investimenti in opere pubbliche	10	10	20	20	20	20	20
Totale	20	10	20	20	20	20	20

Importi in milioni di euro

Alla relativa copertura si provvede: a) per 10 milioni di euro per l'anno 2019, relativi al minore concorso alla finanza pubblica, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per l'attuazione del programma di Governo di cui al comma 421; b) per 10 milioni di euro per ciascuno



2/3

degli anni 2019 e 2020 e per 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, relativi al contributo per gli investimenti, mediante corrispondente riduzione del Fondo investimenti enti territoriali di cui al comma 64

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 193 è
avuto esito




POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

18 DIC, 2018



1.5011



Emendamento

MAGGIORAZIONE TURN OVER UNIVERSITA' VIRTUOSE

Dopo il comma 582, è aggiunto il seguente:

"582-bis. Nell'ambito del livello complessivo del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come definito dalla presente legge sono autorizzate, negli anni 2019 e 2020, maggiori facoltà assunzionali, in aggiunta a quelle previste dall'articolo 66, comma 13-bis, del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, nel limite di una spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 e di ulteriori 25 milioni a decorrere dall'anno 2020 per le Università statali che nell'anno precedente a quello di riferimento presentano un indicatore delle spese di personale, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, inferiore al 75% e un indicatore di sostenibilità economico finanziaria che tiene conto delle spese di personale, degli oneri di ammortamento e delle spese per fitti passivi, come definito agli effetti dell'applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 49 del 2012, maggiore di 1,10. Le maggiori facoltà assunzionali sono ripartite, con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tra gli Atenei che rispettano le condizioni di cui al periodo precedente, previa specifica richiesta da parte degli stessi, corredata dal parere del collegio dei revisori dei conti, dalla quale risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci"

IL GOVERNO

Roberto

RELAZIONE TECNICA

Con la norma proposta si va nella direzione di valorizzare le politiche di bilancio degli atenei virtuosi, ovvero quelli che rispettivamente al 31/12/2018 o al 31/12/2019 oltre ad avere un indicatore di spesa di personale inferiore al 75% e un Indicatore di situazione economico finanziaria maggiore di 1,10 - come definiti dal d.lgs 49/2012 e successive modificazioni - sono in grado di sostenere finanziariamente a carico dei propri bilanci i maggiori oneri strutturali connessi alle assunzioni aggiuntive.

A invarianza complessiva dell'FFO, tra questi atenei, saranno ripartiti e trasformati in Punti Organico complessivamente 25 milioni di euro nell'anno 2019 e ulteriori 25 milioni euro nell'anno 2020 per consentire un incremento, a livello di sistema, delle facoltà assunzionali delle Università statali rispetto ai limiti al turn over previsti dall'articolo 66, comma 13-bis del DL 112/2008 (Legge di conversione 133/2008) che dal 2018 fissa le facoltà assunzionali di sistema al 100% dei risparmi di spesa derivanti dalle cessazioni dell'anno precedente.



1.5012

1/2

Conseguentemente, come dalla tabella di cui sotto, si avranno maggiori facoltà assunzionali pari a 219,73 Punti Organico nell'anno 2019, cui si aggiungono 219,73 Punti Organico nell'anno 2020 per complessivi 439,47 Punti Organico dall'anno 2020.

ANNO	MAGGIOR BUDGET ANNUO	BUDGET CONSOLIDATO	MAGGIORI PO ANNUI	PUNTI ORGANICO CONSOLIDATI
2019	€ 25.000.000	€ 25.000.000	219,73	219,73
2020	€ 25.000.000	€ 50.000.000	219,73	439,47
2021	€ -	€ 50.000.000	0,00	439,47
.....	€ -	€ 50.000.000	0,00	439,47
.....	€ -	€ 50.000.000	0,00	439,47
.....	€ -	€ 50.000.000	0,00	439,47
2028	€ -	€ 50.000.000	0,00	439,47

Oltre a rispettare gli indicatori di bilancio indicati dalla norma, gli atenei che intendono beneficiare del riparto dei suddetti Punti Organico dovranno presentare specifica richiesta al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, corredata dal parere del collegio dei revisori dei conti, dalla quale risulti la sostenibilità economico-finanziaria dei conseguenti maggiori oneri strutturali a carico dei rispettivi bilanci. Tale elemento è particolarmente importante considerando che dall'anno 2016 non c'è più il blocco degli scatti stipendiali del personale docente e, dall'anno 2020, gli scatti si trasformeranno da triennali a biennali e che sono ripresi i rinnovi contrattuali.

Il riparto delle maggiori facoltà assunzionali sarà quindi definito con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 191 è in
avvio esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 DIC. 2018

1.5012



Emendamento all'articolo 1

Proroga della zona franca urbana della Città Metropolitana di Genova

Sostituire il comma 608 con il seguente:

“608. All'articolo 8, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole “*e per quello successivo*”;
- b) al comma 4, le parole “*31 dicembre 2018*”, sono sostituite dalle seguenti: “*31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività*”;
- c) il comma 5 è sostituito con il seguente :“*5. Le esenzioni di cui ai commi 2 e 4 sono concesse fino a un massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020. All'onere di 10 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 45.*”.

IL GOVERNO



1.5013

1/2

RELAZIONE TECNICA

L'articolo 8, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ha disposto l'istituzione di una Zona Franca Urbana nell'intero territorio della Città metropolitana di Genova e prevedendo la concessione a favore delle imprese aventi sede principale o operativa nella ZFU, che hanno subito (ovvero che subiranno) una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 14 agosto al 30 settembre 2018 rispetto al valore mediano del corrispondente periodo del triennio 2015-2017, di esenzioni relative a imposte sui redditi, IRAP, IMU e contributi. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018. Il comma 5 di tale disposizione ha fissato i relativi oneri fino a un massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2018.

L'articolo 1, comma 608, del disegno di legge di bilancio per il 2019 AS 981 ha stanziato ulteriori risorse, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, affinché potessero essere utilizzate, con successivo provvedimento legislativo e previa conversione in legge del decreto legge n. 109 del 2018, per la proroga della zona franca urbana.

In relazione a quanto sopra, l'emendamento in esame sostituisce il comma 608 con una disposizione volta ad apportare all'articolo 8 del d.l. 109 del 2018 le modifiche necessarie per la proroga della zona franca urbana, utilizzando le risorse appositamente stanziate a tal fine.

In particolare, con le modifiche proposte si prevede che:

- a) le esenzioni previste per le imprese operanti nella ZFU siano concesse anche per l'esercizio 2019 (quello successivo a quello di entrata in vigore del d.l. 109/2018);
- b) le medesime esenzioni spettino anche alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, limitatamente al primo anno di attività;
- c) il limite di spesa sia integrato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

L'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 5, d.l. 109/2018 è compensato dalla soppressione dell'attuale comma 608.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito


POSITIVO

NEGATIVO



11 DIC. 2018

Il Ragioniere Generale dello Stato



1.5013



2/2

1.5014

Agenzia Torino 2006

AS 981

All'articolo 1, dopo il comma 651 aggiungere i seguenti:

651-bis. Una quota pari a 29 milioni di euro delle disponibilità finanziarie intestate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006» sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per entro il mese di settembre 2019.

651-ter. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 29 milioni di euro per l'anno 2019.

651-quater. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: « 31 dicembre 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».

Il Governo



RELAZIONE TECNICA

La disposizione prevede, al primo comma, il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il mese di settembre 2019, di 29 milioni di euro relativi alle disponibilità finanziarie liquide intestate all'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici «Torino 2006», detenute presso il sistema bancario, non necessarie alla realizzazione del IV stralcio delle opere di cui alla legge n. 65/2012.

Il secondo comma prevede il corrispondente incremento del fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, per 29 milioni di euro per l'anno 2019.

Il terzo comma prevede la proroga della gestione commissariale fino al 31 dicembre 2020, anno in cui è previsto il completamento dei lavori relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e degli interventi di riqualificazione degli impianti olimpici di cui alla citata legge n.65/2012. L'attività della gestione commissariale garantisce la gestione dei contenziosi ed egli espropri ancora in corso, sia le incombenze relative alla liquidazione dei costi e al monitoraggio delle opere in corso d'esecuzione di cui alla citata legge. Agli oneri di funzionamento della gestione commissariale si provvede nell'ambito delle risorse già a disposizione della predetta gestione. Pertanto non si rilevano effetti sui saldi di finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito




#

POSITIVO

NEGATIVO

14 DIC. 2018

Il Ragioniere Generale dello Stato



AS 981 EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

Art. 1-bis

(Proroghe di termini previsti da norme di legge)

1. Nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole «31 dicembre 2018», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

2) al comma 6-quater, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

b) all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

c) all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole «negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017» e le parole «31 dicembre 2018», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

2) al comma 4, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

d) all'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

e) il termine per procedere alle assunzioni autorizzate dall'articolo 1, commi 673 e 811, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è prorogato al 31 dicembre 2019;

f) all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2019»;

g) all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole «Fino al 31 gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 gennaio 2020»;

h) all'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole «31 dicembre 2018», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

2. Nelle materie di interesse del Ministero dell'interno sono disposte le seguenti proroghe di termini:



1.0.5000

1/10

a) all'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";

b) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011 n. 107, convertito, con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";

c) all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, le parole "per l'anno 2018" sono soppresse.

3. Nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze è disposta la seguente proroga di termini:

a) all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, le parole "30 giugno 2018" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2019", e le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".

4. Nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico è disposta la seguente proroga di termini:

a) all'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "Prima del 31 dicembre 2018" sono soppresse.

5. Nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n.71, le parole «31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2019»;

b) al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) all'articolo 1, comma 1, le parole "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020";
- 2) all'articolo 7, comma 1, le parole "1° gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2020".

6. Nelle materie di interesse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è disposta la seguente proroga di termini:

a) all'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, dopo le parole "per l'anno 2018", sono aggiunte le seguenti: "e per l'anno 2019".

b) all'articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, le parole "gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "gennaio 2020".

7. Nelle materie di interesse del Ministero della salute sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 9-*duodecies*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 2, primo periodo, le parole "Nel triennio 2016-2018" sono sostituite dalle seguenti: " Nel quadriennio 2016-2019";
- 2) al comma 2, secondo periodo, le parole "negli anni 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti "negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019".



1.0.5000

2/10

8. Nelle materie di interesse del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 18, comma 8-*quinqües*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019". Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.;

b) al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all'articolo 18, comma 1, alinea, le parole «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2019»;

2) all'articolo 19, ovunque ricorrano, le parole «1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «1° settembre 2019»;

3) all'articolo 20, comma 4, le parole «pari ad euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «pari ad euro 5,04 milioni per l'anno 2019 ed euro 15,11 milioni annui a decorrere dall'anno 2020»;

c) all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, della legge 20 novembre 2017 n. 167, le parole "31 dicembre 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2019";

9. Nelle materie di interesse del Ministero della giustizia sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) all'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «dopo il 31 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 luglio 2019»;

2) al comma 2, le parole «decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° agosto 2019»;

b) all'articolo 3, comma 1-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole «fino al 31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2019»;

c) all'articolo 21-*quinqües* del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;

2) al comma 3, le parole «per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2018 e 2019»;

d) all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole "decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 14 settembre 2021".

e) all'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola «sei » è sostituita dalla seguente: «sette ».

10. Nelle materie di interesse del Ministero della difesa sono disposte le seguenti proroghe di termini:



1.0.5000

3/10

a) al comma 1 dell'articolo 17 della legge 30 giugno 2009, n. 85, la parola "2018" è sostituita dalla seguente: "2019".»;

b) all'articolo 2188-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole "31 dicembre 2018", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019".

11. Nelle materie di interesse del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è disposta la seguente proroga di termini:

a) all'articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Per le strutture ricettive turistico alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri dell'8 novembre 2018, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di cui al primo periodo, è prorogato al 31 dicembre 2019, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco della SCIA parziale entro il 30 giugno 2019.";

12. Nelle materie di interesse del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali sono disposte le seguenti proroghe di termini:

a) agli articoli 44-bis, comma 1, lettera a) e 44-ter, commi 1, lettera a), 2, lettera a), 3, lettera a) e 4, lettera a), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole "per l'anno 2019" sono sostituite dalle parole "per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019";

b) agli articoli 44-bis, comma 2 e 44-quater, commi 2 e 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 le parole "dal 1° gennaio 2019" sono sostituite dalle parole "dal 1° luglio 2019"

Conseguentemente, alla Tabella A - Fondo speciale di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 652, alla voce Ministero della giustizia, sono apportate le seguenti riduzioni:

Anno 2020 **-500.000 euro**

Anno 2021 **-1.500.000 euro**

IL GOVERNO


1.0.5000



4/10

RELAZIONE TECNICA

Comma 1

Lettera a) proroga al 31/12/2019 i termini per l'assunzione di personale a tempo indeterminato delle PP.AA., relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, di cui all'art. 3, comma 102, della legge n. 244/2007 e all'art. 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14 del decreto - legge n.112/2008 e per la concessione, ove prevista, delle relative autorizzazioni ad assumere. Inoltre proroga al 31/12/2019 l'utilizzo temporaneo del contingente di personale in servizio presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Le disposizioni limitandosi a differire rispettivamente il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, ed il termine di utilizzo del personale comandato presso il DFP, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera b) Prevede che le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono prorogate al 31 dicembre 2019. La disposizione limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera c) Dispone la proroga al 31/12/2019 il termine di scadenza entro cui le P.A. possono esercitare le facoltà assunzionali relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, previste dall'art. 3, comma 1 del decreto - legge n. 90/2014 e dall'art. 66, commi 9-bis e 13 -bis del decreto - legge n.112/2008. Conseguentemente, prevede la proroga al 31/12/2019 del termine per la concessione delle relative autorizzazioni ad assumere. Inoltre, dispone la proroga al 31/12/2019 dell'autorizzazione alle assunzioni di cui all'art. 1, comma 464, della legge n. 147/2013. Le disposizioni, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera d) Dispone la proroga al 31/12/2019 del termine per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto di cui all'art. 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232/2016. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera e) Dispone la proroga al 31/12/2019 del termine per procedere alle assunzioni autorizzate dall'articolo 1, commi 673 e 811, della legge n. 205 del 2017. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lettera f) La disposizione posticipa al 1° luglio 2019 il divieto per le amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. La disposizione è di carattere ordinamentale e non comporta effetti a carico della finanza pubblica.

Lettera g) La disposizione in materia di potenziamento dell'attività informativa, intervenendo sul decreto-legge n. 144 del 2005, convertito dalla legge n. 155 del 2005, proroga fino al 31 gennaio 2020 la possibilità per i Servizi di informazione di effettuare colloqui personali con soggetti detenuti o internati al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità di terrorismo. Dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli eventuali effetti di spesa conseguenti allo svolgimento di tale attività, di carattere specificamente operativo, continueranno ad essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.



1.0.5000

5/10

Lettera h) Prevede la proroga del termine previsto dall'articolo 28, comma 7 decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, in materia deposito temporaneo di materiale derivante dal crollo o totale degli edifici, al 31 dicembre 2019. La proroga si rende necessaria per continuare ad utilizzare, anche per il 2019, i siti per il deposito temporaneo di materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici, classificato con codice CER 20. 03.99. Gli oneri derivanti dalla disposizione risultano pari a euro 273.000 e sono posti a valere sulle risorse finalizzate alla ricostruzione di cui all'art.4 di 189/2016. Tale stima è stata ricavata dalle quantificazioni comunicate dalle Regioni interessate, ossia 250.000 euro per le Marche e 23.000 euro per l'Umbria mentre la Regione Lazio ha comunicato di non avere più siti di deposito temporaneo attivi.

Al comma 2, nelle materie di interesse del Ministero dell'interno:

la disposizione di cui alla lettera a), in materia di documentazione amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti all'U.E., non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui alla lettera b), in materia di contrasto alla pirateria, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui alla lettera c), La proposta normativa in materia di poteri sostitutivi del prefetto per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico della finanza pubblica.

Al comma 3, nelle materie di interesse del Ministero dell'economia e delle finanze, la disposizione di cui alla lettera a) non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto trattasi di un mero slittamento dell'inizio della prima fase applicativa del nuovo tipo di controllo successivo dei pagamenti stipendiali realizzati erogati tramite NOIPA (c.d. cedolino unico). Gli uffici di controllo non avranno necessità di utilizzare ulteriori risorse umane e strumentali oltre quelle già previste dalla norma originaria. Anche dal punto di vista del bilancio delle Amministrazioni la proroga di 12 mesi dei termini di presentazione delle rendicontazioni non determinerà nuovi o maggiori oneri, essendo queste un prodotto elaborato dal sistema informatico in uso.

Al comma 4, nelle materie di interesse del Ministero dello sviluppo economico:

la disposizione di cui alla lettera a), in materia di divieto di incroci tra settore della stampa e settore della televisione, La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 5, nelle materie di interesse del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

la disposizione di cui alla lettera a), in materia di proroga della gestione commissariale della Galleria Pavoncelli, non determina nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto il finanziamento necessario alla realizzazione dell'opera, ivi comprese le spese tecniche di funzionamento della gestione commissariale, è già stato stanziato con precedenti provvedimenti, come specificato nella stessa OPCM 3858/2010.

Di seguito si riporta lo stato attuale di avanzamento dei lavori e della disponibilità finanziaria esistente per sostenere i costi connessi all'eventuale prosieguo dell'attività commissariale sino al completamento dell'opera.

Come evidenziato nel quadro economico allegato, l'importo complessivo dell'opera ammonta ad € 166.376.166,34, interamente finanziato come da Quadro Economico allegato.

All'attualità la galleria idraulica, della lunghezza di metri 8.300, è stata realizzata nella sua interezza, ivi comprese le previste opere esterne ed in particolare quelle relative all'interconnessione con la galleria Rosalba, al collegamento con la galleria Cassano-Caposele ed alla centrale idroelettrica.

Per quanto ad oggi noto, l'intervento che dovrebbe essere completato nel primo semestre del 2019, ha lavorazioni in ritardo rispetto al cronoprogramma, dovuto a difficoltà tecniche incontrate nelle lavorazioni in sotterraneo, consistenti in:

– fuoriuscite consistenti di gas con superamento dei limiti prefissati nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, che hanno comportato un fermo dei lavori;



1.0.5000

6/10

- insorta necessità di modificare il Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da scavo che ha richiesto tempi più lunghi del previsto per il recepimento delle autorizzazioni da parte del MATTM;
- vari fermi della Tunnel Boring Machine (TBM) verificatisi per le caratteristiche geologiche dei terreni attraversati che hanno dato luogo ad eccessive pressioni sullo scudo della TBM e che hanno richiesto, come attualmente è in essere, interventi specialistici per consentire di sbloccare la macchina di scavo.

In merito alla disponibilità finanziaria per far fronte ai costi della proroga proposta, si evidenzia quanto segue.

Al netto dei lavori impegnati per l'esecuzione delle opere, risultano disponibili sia le somme di cui alla voce B.4 del Quadro Economico, pari a circa € 500.000, destinate a far fronte ad eventuali incrementi del costo dei materiali, ad oggi non verificatisi, sia parte di quelle di cui alla voce A.5 del Quadro Economico, appostate per far fronte ad imprevisti, che sono state utilizzate per un importo di € 1.156.541,77, con un residuo di € 5.706.857,70 alla quale si potrà attingere con una modifica del Quadro Economico, ove dovrà variare l'attuale costo della struttura commissariale.

Da tutto quanto innanzi può dedursi che certamente le attuali risorse disponibili sono sufficienti a coprire gli oneri della struttura commissariale e del commissario tenendo conto di una proroga sino al completamento dell'opera.

La disposizione di cui alla lettera b), in materia di documento unico di circolazione e di proprietà, è diretta:

- al numero 1), a differire l'entrata in vigore del documento unico dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020;

- al numero 2), a differire dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020 l'entrata in vigore delle norme del codice della strada correlate a tale innovazione. Si tratta dunque di una norma di coordinamento necessaria.

Dalla proposta normativa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di disposizioni ordinamentali.

Al comma 6, nelle materie di interesse del Ministero del lavoro:

la disposizione di cui alla lettera a), in materia del versamento del beneficio ReI, proroga all'anno 2019 la deroga, prevista inizialmente per il solo 2018, diretta a prevedere l'erogazione del ReI nei primi sei mesi di concessione anche in assenza della sottoscrizione, limitatamente a tale periodo, del progetto di attivazione. La disposizione non comporta nuovi e maggiori oneri in quanto il limite di spesa è sufficientemente capiente essendo dimensionato al massimo del suo potenziale senza ipotizzare alcuna riduzione per effetti dissuasori legati alla condizionalità del progetto nel periodo in questione.

La disposizione di cui alla lettera b) prevede l'ulteriore differimento all'anno 2020 dell'obbligo di adozione del sistema UNIEMES al settore agricolo, con effetti anche sulle retribuzioni dovute al partire dal medesimo anno. L'obbligo di adesione al sistema UNIEMES, previsto a gennaio 2018 dall'articolo 8 della legge n. 199 del 2016, era già stata differita al gennaio 2019 dall'articolo 1, comma 1154, secondo periodo della legge n. 205 del 2017 essendo previsto dal gennaio 2018. Alla disposizione non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.

Al comma 7, nelle materie di interesse del Ministero della salute:

La disposizione di cui alla lettera a), in materia di procedure concorsuali AIFA, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Infatti, ai sensi dei commi 3 e 5 dello stesso articolo 9-duodecies del decreto legge del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il quale ha determinato la dotazione organica dell'Agenzia Italiana del Farmaco nel numero di 630 unità, con decreto del 6 dicembre 2016, sono state incrementate le tariffe e i diritti di cui, rispettivamente, all'articolo 48, commi 8, lettera b), e 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Tali incrementi sono integralmente devoluti al bilancio dell'Agenzia e sono finalizzati a coprire



1.0.5000

7/10

anche l'onere derivante dall'assunzione del personale di cui al comma 2 dello stesso articolo. Pertanto, la disposizione in esame, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di reclutamento previste dalla richiamata normativa, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 8, nelle materie di interesse del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: la disposizione di cui alla lettera a), in materia di edilizia scolastica, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta, infatti, di risorse già impegnate sul cap. 7105/1 del bilancio MIUR in ordine alle quali si prevede, esclusivamente, la possibilità di liquidarle anche nel corso dell'anno 2019. In ogni caso, restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

La disposizione di cui alla lettera b), in materia di Gruppi per l'inclusione territoriale posticipa dal 1° gennaio 2019 al 1° settembre 2019 le abrogazioni del terzo e il quinto periodo del comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 2010 e del regolamento di cui al d.P.R. n. 185 del 2006 e viene posticipata alla medesima data la sostituzione della diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale con il Profilo di funzionamento.

La disposizione riduce per l'anno 2019 gli oneri originari a 5,04 milioni di euro, conseguenti al differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni riguardanti i GIT. Conseguentemente, al numero 3) viene corrispondentemente rimodulata anche la copertura finanziaria prevista dall'articolo 20, comma 4, d.lgs. n. 66/2017.

La disposizione di cui alla lettera c), propone la proroga al 31 ottobre 2019 del termine del 31 dicembre 2018 ad oggi sancito dall'articolo 11, comma 2 della Legge Europea n. 167 del 2017 per la stipula dei contratti integrativi di sede dell'Università ai fini del riconoscimento di una quota, a titolo di cofinanziamento, delle somme stanziare con il comma 1 della citata legge n. 167.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al comma 9, nelle materie di interesse del Ministero della giustizia:

la disposizione di cui alla lettera a), in materia di disciplina delle intercettazioni, prevede di posticipare al 31 luglio 2019, il termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di intercettazioni, recate dal decreto legislativo 29 dicembre 2017, n.216, la cui data originaria è fissata al 26 luglio 2018, prorogata al 31 marzo 2019 per effetto del decreto-legge n. 91 del 2018.

Tale modifica si rende necessaria in quanto l'entrata in vigore della citata norma è subordinata al completamento delle complesse misure organizzative in atto, anche relativamente alla predisposizione di apparati elettronici e digitali.

Allo stato, le attività di collaudo dei sistemi presso i singoli uffici giudiziari delle procure della Repubblica, nonché quelle di adeguamento dei locali sono tuttora in corso, e pertanto si rende necessario posticipare il termine di entrata in vigore della norma oltre la data originaria e quella ulteriore indicata nel decreto legge 91/2018.

La proroga aggiuntiva al 31 luglio 2019 del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 216/2017 consente altresì di predisporre in modo più efficiente il sistema informatico prescelto e a definire in modo più consono il piano di formazione sui nuovi sistemi, fornendo così la certezza di giungere all'entrata in vigore della disciplina con le misure organizzative completamente dispiegate e funzionanti.

Dal punto di vista finanziario, la norma prevede un mero slittamento temporale dell'entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli interventi di completamento delle misure organizzative risultano già finanziati e alla loro realizzazione si potrà provvedere attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, in coerenza con la clausola finanziaria contenuta all'articolo 8 del Decreto Legislativo 216 del 29/12/2017.

La disposizione di cui alla lettera b), in materia di impiego di dirigenti di istituto penitenziario negli uffici di esecuzione penale esterna, proroga le funzioni di dirigente di esecuzione penale esterna in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, ai



1.0.5000

8/10

funzionari inseriti nei ruoli di dirigenti penitenziari per un ulteriore anno (sino al 31 dicembre 2019) in attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nel ruolo dell'organico dei dirigenti UEPE, onde sopperire alle possibili difficoltà operative e di gestione di un settore particolarmente sensibile al reinserimento sociale dei ristretti quale è quello dell'esecuzione penale esterna.

La disposizione in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, poiché trattasi di unità di personale dirigenziale già in servizio presso le articolazioni periferiche ministeriali, che continueranno a percepire il trattamento economico complessivo già in godimento.

La disposizione di cui alla lettera c), in materia di funzionalità degli uffici giudiziari, è tesa a prorogare fino al 31 dicembre 2019 la possibilità che attraverso convenzioni, da concludere in sede locale e autorizzate dal Ministero della giustizia, possa rimanere affidata ai comuni la gestione dei servizi di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, mediante utilizzo del proprio personale già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari.

Agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia, per l'espletamento dei predetti servizi, potrà provvedersi nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 10% dello stanziamento previsto a legislazione vigente per l'anno 2019, pari ad euro 27.558.173 (10% di euro 275.581.728). *La proposta normativa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di risorse già iscritte nel bilancio del Ministero della Giustizia.*

La disposizione di cui alla lettera d), La disposizione in esame contempla l'adozione di misure urgenti e dilatorie per garantire il funzionamento degli uffici giudiziari delle sedi circoscrizionali dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, la cui soppressione era stata prevista dalla nuova mappa dettata dalla riforma della geografia giudiziaria di cui al Decreto Legislativo n. 155 del 2012.

Tale circostanza, già resasi indispensabile in precedenza con l'approvazione dell'art. 3 bis del D.L. 150/2013 e successivamente dell'articolo 16, comma 1, del D.L. 8/2017, è tesa a non aggravare il funzionamento degli uffici giudiziari abruzzesi, nell'attuale contesto di criticità complessiva del territorio regionale, laddove si desse attuazione, alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie insistenti sul territorio regionale, pervenendo alla soppressione dettata dalla riforma legislativa varata nel 2012.

A tal proposito si rappresenta che allo stato attuale gli uffici giudiziari delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e di Chieti sono funzionanti ed operative e continueranno ad esserlo sino al 13 settembre 2020 in virtù dell'ulteriore proroga prevista all'articolo 16 del Decreto Legge 09/02/2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che gli effetti relativi ai risparmi di spesa per il funzionamento degli uffici giudiziari in questione, derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, sono stati già recepiti complessivamente nel bilancio del Ministero della giustizia, in applicazione del D.L. 95/2012, nella misura di euro 30 milioni per l'anno 2012 e di euro 70 milioni a decorrere dall'anno 2013.

Pertanto, il prolungamento del differimento dell'applicazione delle disposizioni delle revisioni delle circoscrizioni giudiziarie per i circondari de L'Aquila e Chieti, determina il venir meno dei risparmi di spesa annuali per le spese di funzionamento, stimati prudenzialmente nella misura di 2 milioni di euro annui.

Considerato che il differimento dei termini al 13 settembre 2021, riguarda circa 3 mesi dell'anno 2020 e circa 9 mesi dell'anno 2021, il maggior onere derivante dall'applicazione della norma è stato quantificato in euro 500.000 per l'anno 2020 e in euro 1.500.000 per l'anno 2021, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione della Tabella A, Fondo speciale di parte corrente, di cui all'articolo 1, comma 652, del presente disegno di legge di bilancio 2019, alla voce Ministero della giustizia.



1.0.5000

9/10

La disposizione di cui alla lettera e), L'intervento normativo prospettato è modificativo della disciplina transitoria relativa all'iscrizione all'albo delle giurisdizioni superiori a seguito dell'entrata in vigore della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense attuata con la legge 247/2012.

Tale termine era già stato soggetto a modifica con la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (art. 1, comma 470 che modificava l'art. 22, comma 4 della predetta legge 247 del 2012) che portava da cinque a sei anni il periodo in cui potevano essere fatti valere i requisiti maturati secondo la previgente normativa ai fini dell'iscrizione all'albo speciale delle giurisdizioni superiori.

Si prevede una ulteriore proroga del termine per l'iscrizione al citato albo speciale, che da sei anni viene differito a sette anni.

Sul piano delle conseguenze finanziarie, si rappresenta che la proroga del regime transitorio, di cui all'articolo 22 della legge 247/2012, prevedendo la reiterazione delle attuali modalità e procedure di iscrizione all'albo speciale delle giurisdizioni superiori, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al comma 10, nelle materie di interesse del Ministero della difesa:

la disposizione di cui alla lettera a), in materia di banche dati, non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività di inserimento dati sono comunque effettuate attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Quanto alla disposizione di cui alla lettera b), in materia di chiusura e di riorganizzazione dei Centri documentali e matricolari dell'Esercito, sotto il profilo finanziario il mero posticipo dei provvedimenti ordinativi previsti dall'articolo 2188-bis del codice dell'ordinamento militare, per il solo 2018, da una parte non determina la diminuzione né quantitativa né qualitativa degli enti da sopprimere o riconfigurare e, dall'altra, ne dispone l'adozione al 31 dicembre 2019, ovvero comunque all'interno del sessennio previsto per il completamento del programma stesso e per il conseguimento della riduzione complessiva del 30 per cento. Ne consegue, che i risparmi di spesa previsti quali obiettivi nel sessennio di riferimento – così come determinati nella relazione tecnica del decreto legislativo n. 7 del 2014 – non subiscono alcuna diminuzione o ritardo. In ogni caso i risparmi derivanti dal processo di razionalizzazione delle strutture in parola non sono stati scontati sui saldi di finanza pubblica e saranno rilevati a consuntivo.


Al comma 11, nelle materie di interesse del Ministero delle Politiche agricole:

la disposizione di cui alla lettera a), in materia di adeguamenti antincendio per le strutture turistico ricettive localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificati a partire dal 2 ottobre 2018, non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al comma 12, nelle materie di interesse del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali:

Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) differiscono al 1 luglio 2019 gli obblighi previsti all'art. 44-bis della quota per l'anno 2019 di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, quelli previsti dall'art. 44-ter di investimento in opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari nonché quelli previsti dall'articolo 44-quater per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta. La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito




POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

16 DIC. 2018





1.0.5000

10/10

Alla tabella n. 1 - Stato di previsione dell'entrata, apportare la seguente variazione:

2.1.7 Entrate extra-tributarie - Entrate ricorrenti - Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari:

	2019	2020	2021
CP	9.506.220	2.000.000	2.000.000
CS	9.506.220	2.000.000	2.000.000

Alla tabella n. 2 - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 1 - Fondi da assegnare - U.d.V. 23.1:

	2019	2020	2021
CP	- 175.000	- 5.000.000	-
CS	- 175.000	- 5.000.000	-

Missione 33 - Fondi da ripartire, Programma 2 - Fondi di riserva e speciali - U.d.V. 23.2:

	2019	2020	2021
CP	- 15.000.000	- 25.000.000	- 25.000.000
CS	- 15.000.000	- 25.000.000	- 25.000.000

Alla tabella n. 5 - Stato di previsione del Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

Missione 6 - Giustizia, Programma 1 - Amministrazione penitenziaria - U.d.V. 1.1:

	2019	2020	2021
CP	15.000.000	25.000.000	25.000.000
CS	15.000.000	25.000.000	25.000.000

2. TAB. 1. 5000. 5



Alla tabella n. 8 – Stato di previsione dell'interno – apportare le seguenti variazioni:

Missione 2 – Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio, Programma 2 - Attuazione da parte delle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo delle missioni del Ministero dell'Interno sul territorio – U.d.V. 1.1:

	2019	2020	2021
CP	2.015.380	2.000.000	2.000.000
CS	2.015.380	2.000.000	2.000.000

Missione 7 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 8 – Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica – U.d.V. 3.1:

	2019	2020	2021
CP	- 10.000.000	- 17.000.000	- 27.000.000
CS	- 10.000.000	- 17.000.000	- 27.000.000

Missione 7 – Ordine pubblico e sicurezza, Programma 10 – Pianificazione e coordinamento Forze di polizia – U.d.V. 3.3:

	2019	2020	2021
CP	15.200.000	22.000.000	27.000.000
CS	15.200.000	22.000.000	27.000.000

Missione 27 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma 2 – Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose – U.d.V. 5.1:

	2019	2020	2021
CP	2.465.839	-	-
CS	2.465.839	-	-

2. TAB. 1. 5000. 5

IL GOVERNO

2/5

RELAZIONE TECNICA

L'emendamento compensativo si rende necessario per tener conto dei riflessi finanziari degli emendamenti apportati in sede di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, i cui effetti originari sono stati già considerati nel disegno di legge di bilancio per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

CR

POSITIVO

NEGATIVO

13 DIC. 2018

Il Ragioniere Generale dello Stato



2. TAB. 1. 5000. 5



SCHEMA DI DECRETO-LEGGE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E IMMIGRAZIONE, SICUREZZA PUBBLICA, NONCHE' MISURE PER LA FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO E L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA"- MAXI

Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	SNF			Indebitamento		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021
		TITOLO I- Disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione								
		CAPO II - Disposizioni in materia di protezione internazionale								
9	2 bis	Istituzione Sezioni delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con durata massima di 8 mesi a partire da gennaio 2019	s	c	2,47			2,47		
9	2 bis	Istituzione Sezioni delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con durata massima di 8 mesi a partire da gennaio 2019- straordinario	s	c	0,02			0,02		
		TITOLO II- Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità mafiosa								
		CAPO I - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo								
18	3	Adeguamento tecnologico del CED - Centro Elaborazione Dati del sistema informatico Interforze	s	k	0,175			0,175		
18	3	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge n. 282/2004	s	c	-0,175			-0,175		
18	3 bis	Accesso al CED anche ai Comuni diversi da quelli con popolazione superiore ai centomila abitanti	s	k	0,03			0,03		
18	3 bis	Utilizzo quota parte entrate da premi assicurativi (non più riassegnate al fondo antiracket e usura) di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a) legge n.44/1999 affluite al bilancio dello Stato che restano acquisite all'erario	e	ext	0,03					
		TITOLO III- Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'Interno nonché sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenda nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata								
		CAPO I - Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'Interno								
22 bis	1	Potenziamento, implementazione e aggiornamento dei beni strumentali, nonché ristrutturazione e manutenzione degli edifici delle strutture penitenziarie	s	k	15,00	25,00	25,00	15,00	25,00	25,00
31 ter	3.2	Utilizzo quota parte entrate da premi assicurativi (non più riassegnate al fondo antiracket e usura) di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a) legge n.44/1999 affluite al bilancio dello Stato	s	c	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
31 ter	3.4	Mancata riassegnazione al fondo antiracket e usura quota parte entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a) legge n.44/1999 affluite al bilancio dello Stato che restano acquisite all'erario.	e	ext	2,00	2,00	2,00			
35 quater	1	Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni	s	c	5,00	5,00		5,00	5,00	
35 quater	2 b)	Riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge n. 282/2004	s	c		5,00			5,00	
35 quater	2 c)	Utilizzo quota parte entrate da premi assicurativi (non più riassegnate al fondo antiracket e usura) di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a) legge n.44/1999 affluite al bilancio dello Stato	e	ext	5,00					



2. TAB. 1. 5000.5

4/5

SCHEMA DI DECRETO-LEGGE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E IMMIGRAZIONE, SICUREZZA PUBBLICA, NONCHE' MISURE PER LA FUNZIONALITA' DEL MINISTERO DELL'INTERNO E L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA GESTIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA"- MAXI

Art.	Co.	descrizione	s/e	natura	SNF			Indebitamento		
					2019	2020	2021	2019	2020	2021
35 quinquies	1	Incremento autorizzazione di spesa di cui all' articolo 5, comma 2 ter del decreto legge n. 14/2017, per l' Installazione da parte dei Comuni di sistemi di videosorveglianza	s	k	10,00	17,00	27,00	10,00	17,00	27,00
35 quinquies	2	Riduzione autorizzazioni di spesa finanziate dal riparto del Fondo per gli investimenti di cui all'articolo 1, comma 140 della legge n. 232/2016, nell'ambito del Programma "Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica" del Ministero dell'Interno	s	k	-10,00	-17,00	-27,00	-10,00	-17,00	-27,00
TITOLO IV- Disposizioni finanziarie e finali										
39	1 lettera a-ter	Riduzione tabella B Giustizia	s	k	-15,00	-25,00	-25,00	-15,00	-25,00	-25,00
39	1 lettera c)	Variazione Utilizzo quota parte entrate (non più riassegnate al fondo antirackett e usura) di cui all'articolo 18, comma 1, lett. a) legge n.44/1999 affluite al bilancio dello Stato che restano acquisite all'erario	e	ext	2,48					
		TOTALE ENTRATE	e		9,51	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0
		TOTALE SPESE	s		9,51	2,0	2,0	9,5	2,0	2,0
		SALDO			0,00	0,0	0,0	-8,5	-2,0	-2,0

2. TAB. 1. 5000. 5



Emendamento Articolo 18 (Disposizioni diverse)

All'articolo 18, dopo il comma 27 inserire il seguente:

“27-bis. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente da trasmettere entro il 31 gennaio 2019, possono essere disposte variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, delle risorse assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nell'ambito degli stanziamenti annuali complessivamente assegnati ai corpi di polizia. I decreti di cui al comma precedente sono comunicati al Parlamento e alla Corte dei Conti.”

IL GOVERNO


Relazione tecnica

La disposizione, considerato che il riparto del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è intervenuto solo a fine 2018 e che l'effettiva assegnazione delle risorse agli stati di previsione delle amministrazioni competenti avverrà non prima dell'esercizio 2019, considerati anche i tempi tecnici necessari per il perfezionamento delle relative variazioni di bilancio, consente ai Ministeri competenti di adeguare l'assegnazione delle risorse, ad invarianza dei saldi e nei limiti delle risorse complessivamente loro assegnate, alle effettive necessità che non potevano essere note al momento della definizione dello schema di DPCM nel corso dell'esercizio 2018. Ciò al fine di consentire l'effettiva realizzazione del piano di investimenti richiesto a ciascuna amministrazione.


Trattandosi di una mera rimodulazione di spese già previste a legislazione vigente la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri sui saldi di finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito


 POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

13 DIC. 2018



18.5000



All'articolo 18, dopo il comma 33, aggiungere il seguente:

33-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra le spese per la partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali iscritte nell'ambito della missione "L'Italia in Europa e nel Mondo", programma "Politica economica e finanziaria in ambito internazionale" e le spese connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, anche attraverso la loro capitalizzazione, iscritte nell'ambito della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica", Programma "Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario".

IL GOVERNO

Roberto Trasvini

Relazione Illustrativa

L'emendamento proposto è volto a consentire variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le risorse destinate al sostegno della partecipazione italiana a banche ed organismi internazionali e quelle connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico, nella prospettiva di contenerne le fluttuazioni inattese anche attraverso l'introduzione di misure di stabilizzazione del mercato finanziario, anche in relazione alla possibilità di assicurare un grado di capitalizzazione delle predette società adeguato alla complessità dei compiti assegnati.

Relazione tecnica

L'intervento in esame consente di effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra le risorse destinate al sostegno della partecipazione italiana a banche ed organismi internazionali e quelle connesse con l'intervento diretto di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze all'interno del sistema economico. La disposizione in esame non ha effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito

18.5001

B

POSITIVO

NEGATIVO

14 DIC. 2018

Il Ragioniere Generale dello Stato



[Signature]